



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Al

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio –Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio Ambiente
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

E pc

Comune di Moscufo (PE)
protocollo@pec.comunedimoscufo.it

Alla Ditta Tavo Calcestruzzi s.r.l.
Amm. Unico Alessandro Acciavatti
tavoelcestruzzi@pec.it

Risp. Prot. 6464 *del* 06/08/2024
Class 34.43.04/129/2020
Rif. Vs. 0321439/24 *del* 06/08/2024
Allegati CLICCA QUI

Oggetto: **Moscufo (PE)**
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) – Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 bis c.7 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Richiesta di parere paesaggistico per il Progetto di apertura di una cava di ghiaia in agro del Comune di Moscufo – Destra idrografica del Fiume Tavo
Riferimenti catastali: foglio 7, part. 5 (parte)
Richiedente: Ditta Tavo Calcestruzzi s.r.l.

Parere favorevole a condizione ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii
[P 9741/23]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Richiamato il protocollo di intesa del 25.01.2010 sottoscritto da questa Amministrazione e dalla competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 146 del Codice;

Preso atto della nota prot. n. 310702 del 29/07/2024 con la quale il Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo ha trasmesso la documentazione d'istruttoria paesaggistica per l'intervento in oggetto, pervenuta in pari data e acquisita il 30/07/2024 al prot. n. 6249;

Preso atto della nota prot. n. 0321439/24 del 06/08/2024 con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo ha convocato la riunione della Conferenza di servizi in oggetto, pervenuta e acquisita in pari data al prot. n. 6464;



Verificata la completezza della documentazione trasmessa;

Considerato che l'area oggetto di intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del Codice;

Considerato che, da quanto indicato nella documentazione istruttoria, l'area di intervento ricade in Zona "E" agricola del PRG vigente del comune di Moscufo; ricade inoltre in Ambito Fluviale 9 – Fiumi Tavo e Fino, Zona D - trasformazione a regime ordinario, art. 73, del Piano Paesistico Regionale;

Considerato che, da quanto si rileva dalla documentazione progettuale, l'area oggetto di intervento, è inserita in un contesto paesaggistico fluviale, in destra idrografica del fiume Tavo, che scorre circa 3 mt più in basso rispetto al sito di progetto. Il sito interessato è caratterizzato dal tipico paesaggio agrario a coltura promiscua e incolto di vallata. L'area è appartenente a un ex coltivo. Lo stato di abbandono ha favorito la colonizzazione con vegetazione arbustiva e un primo accenno di essenze arboree sparse, tutte nei limiti del diametro inferiore ai 40 cm all'altezza di 1,30 m dal piano campagna;

Viste l'istruttoria di competenza e la proposta di provvedimento, rese ai sensi dell'art. 146, c.7, del Codice;

Considerato che, da quanto si evince dalla documentazione progettuale trasmessa, l'istanza in oggetto riguarda la realizzazione di una cava a fossa per l'estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso di origine alluvionale in area pianeggiante. La superficie oggetto di escavazione risulta pari a circa 15.610 mq; al netto delle fasce di rispetto è pari a 10.113 mq, con una stima del materiale estratto pari a circa 21.000 mc, con una profondità di scavo pari a 2 mt. Per il ripristino della cava, oltre al materiale proveniente da altri siti per circa 16.000 mc, si utilizzerà per la restante parte di circa 5.000 mc, il terreno vegetale e di scarto derivante dalla attività di escavazione del sito. Per la realizzazione dell'intervento si prevede una durata di tre anni in quanto si lavorerà fino al completo esaurimento del giacimento. Non sono previste attività in prossimità di centri abitati né interferenze con il patrimonio edilizio esistente. I lavori di scavo saranno eseguiti impiegando ruspe ed escavatori con mezzi autocarro per il trasporto. L'esecuzione dei lavori di movimento terra comporterà l'asportazione completa del manto vegetativo superficiale. Le modifiche saranno temporanee per la durata dell'estrazione, vista la previsione di ritombamento totale dello scavo, che avverrà in progressione con un minimo di ritardo per poter sempre conservare spazi idonei alla movimentazione dei mezzi d'opera. È previsto il ripascimento della coltre mediante semine e trapianti al fine della riqualificazione floristica, vegetazionale e paesaggistica secondo gli usi autoctoni della zona interessata. Tra gli obiettivi principali vi è il reinserimento del sito nel contesto paesaggistico locale attraverso il ripristino del naturale profilo del versante interessato e la ricostituzione della tipica copertura vegetale del fronte di scavo e del piano cava;

Considerato che, per quanto sopra esposto, le opere previste nell'intervento di cui si tratta sono compatibili dal punto di vista paesaggistico in quanto la coltivazione della cava di ghiaia in parola, essendo limitata nel tempo, non altera in modo permanente gli aspetti peculiari del paesaggio, oggetto della tutela;

questa Soprintendenza ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, e fatte salve le eventuali verifiche e ulteriori determinazioni da parte dell'Amministrazione comunale e di altri Enti competenti per la materia di che trattasi, il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 2004 e ss.mm.ii. a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. puntuale applicazione di tutti gli interventi di mitigazione degli impatti visivi ed ambientali previsti nel progetto di cava, e in particolare: il riutilizzo del terreno vegetale accantonato per il ripristino ambientale, la salvaguardia della falda idrica con adeguato franco superiore nonché il ripristino nelle modalità e nei tempi indicati;
2. i lavori dovranno essere eseguiti procedendo, per quanto possibile, al contestuale ripristino ambientale seguendo l'avanzamento del fronte di scavo e lasciando solo gli spazi minimi necessari alla movimentazione dei mezzi d'opera;
3. dovranno essere previste opere di recupero ambientale, nelle stagioni idonee, utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stagionali; al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, è necessario prevedere un periodo di manutenzione di tali opere;
4. al termine dei lavori si deve garantire lo smantellamento tempestivo del cantiere ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità;



5. al fine della tutela archeologica, si rammenta che, qualora durante i lavori di escavazione e demolizione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e 826 del Codice civile, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si specifica che il presente parere è endoprocedimentale ed è trasmesso all'Amministrazione comunale competente in materia paesaggistica, alla quale spetta pronunciarsi relativamente all'autorizzazione paesaggistica; non costituisce quindi titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Questa Soprintendenza, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 146, c. 11, del Codice, rimane in attesa di ricevere l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione competente.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla L. 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. MARIALUCE LATINI
marialuce.latini@cultura.gov.it
DOTT.SSA ANNA DIONISIO
anna.dionisio@cultura.gov.it

ML/AD

LA SOPRINTENDENTE
DOTT.SSA CHIARA DELPINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it; PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it